

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo concernente *"Attuazione della direttiva 2008/71/CE del consiglio del 15 luglio 2008 relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini"* è stato predisposto in considerazione della delega conferita dall'articolo 1 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) al Governo e finalizzata al recepimento nell'ordinamento nazionale delle direttive comunitarie contenute negli allegati della predetta legge, tra le quali figura anche la direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 (cfr. allegato B).

Lo schema di decreto in esame contiene norme afferenti al sistema di identificazione e di registrazione dei suidi e interviene su una materia già disciplinata a livello comunitario dalla direttiva del Consiglio 92/102/CEE (relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali), recepita nell'ordinamento nazionale con D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317, più volte oggetto di modifiche ed integrazioni.

In questa sede si è provveduto, infatti, all'armonizzazione e all'implementazione del sistema di identificazione e di registrazione degli animali appartenenti alla specie dei suidi, già istituito con il succitato D.P.R. n. 317/1996, in modo da poter ricostruire rapidamente ed accuratamente l'origine e le movimentazioni dei suddetti animali fino alla loro macellazione, anche al fine di realizzare un efficace scambio di informazioni, tra le autorità degli Stati membri ed i Paesi terzi, essendo ciò funzionale alla prevenzione, al controllo ed alla eradicazione delle malattie, nonché a garantire la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica.

Lo schema di decreto in esame è suddiviso in **11 articoli** ed in 3 allegati.

Nell'articolo 1 *"Ambito e finalità"*, sono riprodotte le disposizioni di cui all'articolo 1 della direttiva europea, con la definizione dell'ambito oggetto di disciplina del decreto (prescrizioni minime in materia di identificazione e registrazione dei suini), ivi compresa la possibilità di inserire norme di derivazione comunitaria più dettagliate al fine di eradicare o controllare le malattie.

Nel successivo articolo 2 *"Definizioni"*, vengono riportate sia le definizioni presenti nella direttiva, tra le quali si segnalano quella di *"detentore"* degli animali, rilevante sotto il profilo delle responsabilità; quella di *"azienda"* intesa, non come soggetto di diritto privato con rilevanza fiscale, ma, piuttosto, quale spazio fisico georeferenziato; quale quella di *"mezzo di identificazione"*, formulazione più generica rispetto al termine specifico di *"marchio"*, in considerazione del fatto che attualmente in Italia è in uso quale strumento di identificazione dell'animale il tatuaggio recante il codice di registrazione aziendale, a cui si potrà aggiungere, con l'entrata in vigore del presente decreto, anche una marca auricolare, munita dello stesso codice del tatuaggio; quella di *"allevamento"*, inteso quale unità produttiva zootecnica interna all'azienda, costituita da animali



della stessa specie e con lo stesso mezzo di identificazione, con la possibilità che all'interno dell'azienda possono coesistere più allevamenti di diverse specie.

Nell'articolo 3 "*Elenco informatizzato delle aziende*", viene confermato sia l'obbligo delle aziende (ad eccezioni fatte di quelle che detengono un solo animale destinato al consumo personale, che vengono registrate ai sensi della decisione 2005/458/CE della Commissione, del 21 giugno 2005) a registrarsi nell'elenco informatizzato tenuto dal Servizio veterinario della Unità Sanitaria Locale competente per territorio, individuato quale autorità competente alla tenuta/aggiornamento dello stesso, nonché l'operatività dell'anagrafe zootecnica della Banca dati nazionale (BDN) del Ministero della Salute, istituita presso il Centro di Sorveglianza Nazionale (CSN) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Abruzzo e Molise "G. Caporale" con decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196. Per quanto riguarda le modalità e le procedure operative relative alla registrazione delle aziende, ivi comprese le informazioni da registrare, si rinvia, all'allegato I, paragrafo 1. Relativamente al comma 3, si specifica, inoltre, che il termine "*implementazione*" è riferito, non già all'intero sistema informatico, quanto piuttosto alla tipologia ed al numero dei dati da inserire.

L'articolo 4 "*Registro aziendale di carico e scarico*" impone al detentore la tenuta di un registro cartaceo (di cui all'allegato II) o informatizzato, con caratteristiche specifiche, da mettere a disposizione dell'autorità competente per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla data della prima annotazione, su cui riportare precise informazioni, quali ad esempio il numero di animali presenti nell'azienda, con l'indicazione del relativo marchio di identificazione e della categoria, le movimentazioni, con l'indicazione del numero di animali interessati a ogni operazione di entrata e di uscita, specificando la loro origine e/o la loro destinazione, nonché la data delle movimentazioni stesse. A ciò si aggiungono gli ulteriori dati da inserire nel registro aziendale di cui all'allegato I, paragrafi 4 e 5. La tenuta del registro cartaceo è facoltativa, a condizione che tale opzione risulti registrata nella BDN e che nel riportare le prescritte registrazioni in BDN sia rispettata la tempistica di cui all'allegato II. Ulteriori adempimenti sono previsti qualora gli animali siano destinati o si trovino in un mercato o in un centro di raccolta oppure siano stati macellati.

L'articolo 5 "*Identificazione degli animali*" sancisce l'obbligo di identificare gli animali entro il settantesimo giorno di vita ed in ogni caso prima di lasciare l'azienda nella quale sono nati, mediante l'esecuzione, su ognuno di essi, di un tatuaggio sulla parte interna del padiglione auricolare sinistro, sistema peraltro già in uso in Italia, recante il codice identificativo dell'azienda di nascita o dell'azienda di prima destinazione per gli animali importati da Paesi terzi e destinati a rimanere sul territorio nazionale. Inoltre, viene previsto, in via del tutto facoltativa, quale ulteriore mezzo di identificazione, l'apposizione di una marca auricolare sul padiglione auricolare destro, in aggiunta al tatuaggio, recante anch'essa il codice identificativo dell'azienda di cui sopra. L'uso di



un doppio sistema di identificazione rappresenta una garanzia sia in termini di identificazione degli animali allevati nelle singole aziende, ma soprattutto ai fini della tracciabilità degli animali e dei prodotti da essi derivati, nonché in termini di sicurezza alimentare.

Le caratteristiche del mezzo di identificazione sono esplicitate nell'allegato I, paragrafo 2.

Infine, si segnala il mancato recepimento dell'ultimo periodo del comma 2 del corrispondente articolo 5 della direttiva relativo alla documentazione necessaria nelle movimentazioni di animali dotati di marchio provvisorio, in quanto, in Italia trattasi di fattispecie non configurabile, non esistendo la possibilità di identificare l'animale con un mezzo provvisorio.

Nell'articolo 6 "*Scambi intracomunitari*", si prevede che l'animale proveniente da uno Stato membro mantenga il codice identificativo apposto dall'azienda d'origine, laddove questo consenta l'identificabilità dell'animale stesso. Sul punto, si precisa che in Italia si è ritenuto di non avvalersi della possibilità di cui al comma 1 dell'articolo 6 della direttiva (lo Stato membro di destinazione dell'animale è libero di scegliere se conservare o sostituire il mezzo di identificazione con uno proprio) optando per la conservazione il mezzo di identificazione dell'azienda d'origine. Conseguentemente, il successivo comma 2 della direttiva non è stato recepito.

Sempre in tema di mancato recepimento, si segnala la mancata trasposizione dell'articolo 7 della direttiva concernente il periodo in cui devono essere conservate le informazioni relative alla movimentazione di animali non accompagnati da certificati/documentazioni richieste dalla legislazione veterinaria/zootecnica, poiché in Italia non possono essere introdotto animali privi delle suddette documentazioni.

L'articolo 7 "*Importazioni*", relativo agli animali provenienti da Paesi terzi che hanno superato positivamente i controlli e che devono rimanere sul territorio nazionale, sancisce l'obbligo di procedere alla identificazione degli stessi con i mezzi di identificazione di cui al precedente articolo 5, entro il trentesimo giorno dalla data del controllo, salvo che siano destinati al macello; ciò al fine di garantire la tracciabilità dell'animale.

Gli articoli 8 e 9, concernenti rispettivamente i "*Controlli*" e le "*Sanzioni*", stabiliscono misure tendenti a dare effettività alle norme contenute nel presente decreto; ciò, da un lato, mediante la programmazione e l'esecuzione di controlli a cura delle AA.SS.I.L. volti a verificare lo stato di attuazione ed applicazione di quanto disposto nel presente decreto (cfr. anche allegato III), e, dall'altro, con la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie da comminare ai trasgressori di specifici obblighi. Relativamente ai controlli delle AA.SS.LL si precisa che gli stessi rientrano nelle competenze istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e sono eseguiti in ottemperanza alla normativa vigente, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica



In merito alle sanzioni amministrative pecuniarie, inoltre, si segnala che nella determinazione degli importi si è assunto a riferimento quanto stabilito per fattispecie corrispondenti, compresi gli opportuni adeguamenti ISTAT (per il comma 1 cfr. il decreto legislativo n. 158/2006 in materia di registrazione dell'azienda; per i commi 2, 3, 5, 6, 7, cfr. il decreto legislativo n. 58 del 2004 in materia di identificazione e registrazione dei bovini). Per le fattispecie di cui ai commi 4 ed 9, invece, trattandosi di nuove previsioni, gli importi sono stati determinati tenendo conto sia del valore economico dell'animale che, soprattutto, delle possibili conseguenze sanitarie correlate alla violazione degli obblighi previsti dal presente decreto.

L'articolo 10 "*Clausola di invarianza finanziaria*", ripropone la formula di rito utilizzata nei provvedimenti da cui, come nel caso di specie, non derivino nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

L'ultimo articolo "*Norme transitorie e finali*", individua alcuni articoli del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 concernente il Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali che, a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto, saranno abrogati, in quanto incompatibili o dotati di minore specificità rispetto alla normativa ora proposta.



RELAZIONE TECNICA CONCERNENTE LO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
"Attuazione della direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini"

Il presente schema di decreto legislativo concernente *"Attuazione della direttiva 2008/71/CE del consiglio del 15 luglio 2008 relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini"* è stato predisposto in considerazione della delega conferita dall'articolo 1 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) al Governo e finalizzata al recepimento nell'ordinamento nazionale delle direttive comunitarie contenute negli allegati della predetta legge, tra le quali figura anche la direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 (cfr. allegato B).

Lo schema di decreto in esame contiene norme afferenti al sistema di identificazione e di registrazione dei suini e interviene su una materia già disciplinata a livello comunitario dalla direttiva del Consiglio 92/102/CEE (relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali), recepita nell'ordinamento nazionale con D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317, più volte oggetto di modifiche ed integrazioni, provvedendo all'armonizzazione e all'implementazione del sistema di identificazione e di registrazione degli animali appartenenti alla specie dei suidi, già istituito con il succitato D.P.R. n. 317/1996, per ottenere un efficace scambio di informazioni sulle movimentazioni dei suddetti animali, sia all'interno del singolo Stato membro che tra le autorità degli Stati membri, essendo ciò funzionale alla prevenzione, al controllo ed alla eradicazione delle malattie, nonché a garantire la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica.

Lo schema di decreto in esame è suddiviso in 11 articoli ed in 3 allegati.

I primi due articoli riguardano l'ambito, la finalità, nonché le definizioni dei termini utilizzati nello schema di decreto.

L'articolo 3 ribadisce l'obbligo, già contenuto nel D.P.R. n. 317/1996, della registrazione delle aziende, in un elenco informatizzato da parte del Servizio veterinario della Unità Sanitaria Locale competente per territorio, che è tenuto ed aggiornato nella Banca Dati Nazionale istituita presso il Centro di Sorveglianza Nazionale (CSN) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Abruzzo e Molise "G. Caporale" con D.lgs n. 196/1999. L'obbligo di registrare le azienda nella BDN rientra nei compiti istituzionali del Servizio veterinario della Unità Sanitaria Locale competente per territorio pertanto, da essa non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente al comma 3 dello stesso articolo, si specifica, che il termine *"implementazione"* è riferito, non già all'intero sistema informatico, quanto piuttosto alla tipologia ed al numero di informazioni aggiuntive da inserire nella BDN, al fine di un miglioramento del sistema di



rintracciabilità delle aziende registrate, non comporta oneri ulteriori poiché si tratta di compiti istituzionali del Servizio Veterinario Nazionale.

Gli articoli 4 (*Registro aziendale di carico e scarico*), 5 (*Identificazione degli animali*) e 7 (*Importazioni*), contemplando adempimenti a carico dei privati, quali la tenuta e l'aggiornamento di un registro di carico e scarico nonché l'obbligo di identificare gli animali, ivi compresi quelli provenienti da un Paese terzo, non producono effetti sulla finanza pubblica.


Relativamente all'articolo 6 (*Scambi intracomunitari*), si segnala l'assenza di costi aggiuntivi a carico della bilancio dello Stato in conseguenza della scelta operata dall'Italia di mantenere, nell'animale proveniente da uno Stato membro, il codice identificativo apposto dall'azienda d'origine, qualora quest'ultimo consenta comunque l'identificabilità dell'animale stesso.

Gli articoli 8 (*Controlli*) e 9 (*Sanzioni*) mirano a dare maggior effettività alle norme del decreto senza peraltro prevedere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, ovvero mediante la programmazione e l'esecuzione di controlli a cura delle AA.SS.LL., nonché attraverso l'introduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie da comminare ai trasgressori di specifici obblighi.


Con particolare riferimento alle attività di controllo previste dall'articolo 8, si precisa che le stesse già rientrano nell'ambito delle competenze istituzionali proprie del Servizio Veterinario Nazionale a normativa vigente e la loro esecuzione non prevede alcuna tariffa; tali controlli sono quantificati, tenuto conto dei controlli sanitari previsti per alcune malattie dei suidi, in una percentuale minima da eseguire annualmente sulle aziende registrate nella BDN ai fini della sicurezza e la tracciabilità delle stesse, pari all'1%.

In conseguenza e coerentemente con quanto sopra descritto, l'articolo 10 "*Clausola di invarianza finanziaria*", ripropone la formula di rito utilizzata nei provvedimenti da cui, come nel caso di specie, non derivino nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

L'ultimo articolo "*Norme transitorie e finali*", infine, individua alcune disposizioni del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 che, a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto, saranno abrogate, in quanto incompatibili o dotati di minore specificità rispetto alla normativa ora proposta.



22.7.2010


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO




26 LUG. 2010

Il Ragioniere Generale dello Stato
 

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto:

a) Necessità dell'intervento normativo:

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto al fine adempiere all'obbligo di recepire, nell'ordinamento nazionale, la direttiva del Consiglio n. 2008/71/CE del 15 luglio 2008 *relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini*, inserita nell'Allegato B della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008).

La summenzionata direttiva interviene su una materia già disciplinata a livello comunitario dalla direttiva del Consiglio 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali, già più volte oggetto di modifiche ed integrazioni.

b) analisi del quadro normativo e c) incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti:

In Italia è già funzionante un sistema di identificazione e di registrazione dei suidi, istituito con D.P.R. del 30 aprile 1996, n. 317 (*Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali*), che comprende una Banca Dati Nazionale in cui è registrato l'elenco delle aziende, il numero degli animali e i dati riguardanti i loro spostamenti. Ciò, anche a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 196 (*Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina*) e della Legge 29 dicembre 2000 n. 422, articolo 22 (che recepisce, tra l'altro, la Direttiva 2000/15/CE).

Pertanto, il recepimento della direttiva 2008/71/CE riprende sostanzialmente quanto già previsto dal citato D.P.R. n. 317/96 rispetto ai suini, consentendo il superamento di alcune criticità quali: la mancanza di disposizioni sanzionatorie da applicare ai trasgressori (cfr. articolo 9 dello schema di decreto legislativo) e l'assenza dell'obbligo da parte dei detentori dei macelli di registrare, nell'apposita sezione della Banca dati Nazionale (BDN), le partite di suidi macellati presso le loro strutture. In merito a quest'ultimo argomento, si segnala che la sezione dedicata ai macelli è già esistente nella BDN ma, ad oggi, la registrazione dell'informazione circa lo scarico delle partite di animali macellati è su base volontaria. Con il provvedimento proposto, al fine di garantire la sicurezza alimentare, si introduce



l'obbligatorietà della registrazione dell'informazione per consentire la tracciabilità delle partite di suidi macellati rispetto ai controlli effettuati sulle loro carni, prima che le stesse siano destinate al consumo umano.

Lo schema di decreto proposto abroga gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317, *Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali*".

d) analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario:

Il provvedimento recepisce la direttiva 2008/71/CE e pertanto le norme in esso contenute sono in linea con le disposizioni comunitarie.

e) analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale:

Il presente provvedimento mantiene inalterato il riparto di competenze tra Stato e Regioni, costituzionalmente garantito.

f) verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali:

Non sussistono problemi di interferenza con le fonti che dispongono la ripartizione delle competenze statali e regionali.

g) verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione:

Nulla da rilevare.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo:

a) individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso:

Nulla da rilevare.

b) verifica della correttezza dei riferimenti normativi:

Nella redazione del provvedimento, il rinvio ad altri provvedimenti normativi tiene conto delle modifiche ed integrazioni precedenti.



c) ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti:

Si.

d) individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo:

Il provvedimento non comporta nessuna abrogazione implicita.

e) indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto:

Nulla da rilevare.

f) verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter:

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Titolo Decreto legislativo recante attuazione delle direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini

Referente Dr.ssa Immacolata Valentino– Ufficio Legislativo

SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il quadro normativo di riferimento può essere individuato nei principali provvedimenti direttamente riferiti o comunque, anche indirettamente riferibili al settore dell'identificazione e registrazione degli animali: il D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 concernente il regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali; il decreto legislativo 13 marzo 2006, n. 158 recante attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336; la legge 15 gennaio 1991, n. 30 relativa alla disciplina della riproduzione animale; il decreto legislativo del 30 gennaio 1993, n. 27 recante Attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica, il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 e successive modifiche recante Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali-vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari; il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 recante attuazione della direttiva 90/675/CEE e della direttiva 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea; il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 recante l'attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali; il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55 recante l'attuazione della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica; la decisione 89/153/CEE della Commissione del 13 febbraio 1989, relativa alla correlazione dei campioni prelevati ai fini della ricerca dei residui con gli animali ed allevamenti d'origine; la Decisione 2000/678/CE della Commissione del 23 ottobre



2000, che stabilisce le modalità di registrazione delle aziende nelle basi di dati nazionali per animali della specie suina conformemente alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 23 ottobre 2000 che stabilisce le modalità di registrazione delle aziende nelle basi di dati nazionali per animali della specie suina conformemente alla direttiva 64/432/CE del Consiglio; la decisione 2005/458/CE della Commissione del 21 giugno 2005 che concede all'Italia la deroga di cui all'articolo 3 paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

L'intervento regolatorio è stato predisposto in attuazione della delega conferita dall'articolo 1, commi 1 e 3 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) al Governo e finalizzata al recepimento nell'ordinamento nazionale delle direttive comunitarie contenute negli allegati della predetta legge, tra le quali figura anche la direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 (allegato B). La disciplina predisposta, nel recepire la direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione ed alla registrazione dei suini, è volta alla armonizzazione e all'implementazione del sistema di identificazione e di registrazione degli animali appartenenti alla specie dei suini, già istituito con il D.P.R. N. 317/1992, in modo da poter ricostruire rapidamente ed accuratamente le movimentazioni dei suddetti animali, anche al fine di ottenere un efficace scambio di informazioni, sia all'interno del singolo Stato membro che tra le Autorità degli stati membri, essendo ciò funzionale alla prevenzione, al controllo ed alla eradicazione delle malattie, nonché a garantire la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica. Il recepimento della predetta direttiva, pur riprendendo sostanzialmente quanto già previsto dal citato D.P.R. 317/96 rispetto ai suini, consente di superare alcune criticità quali la mancanza di disposizioni sanzionatorie e l'assenza dell'obbligo da parte dei detentori dei macelli di registrare, nell'apposita sezione della banca dati Nazionale (BDN), le partite di suini macellati presso le loro strutture.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Si segnala che in merito all'identificazione e registrazione dei suini in Italia è già esistente un sistema ad hoc, istituito con D.P.R. del 30 aprile 1996 n. 317 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali), rispondente alle necessità di identificazione e registrazione delle aziende e degli animali ivi allevati. Tale sistema, anche a seguito dell'adozione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 (recante attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina) e della legge 29 dicembre 2000 n. 422, articolo 22 (che recepisce tra l'altro la Direttiva 2000/15/CE), comprende una Banca Dati nazionale in



cui è registrato l'elenco delle aziende, il numero degli animali e i dati riguardanti i loro spostamenti. Pertanto il recepimento della direttiva 2008/71/CE, pur riprendendo sostanzialmente quanto già previsto dal citato D.P.R. 317/96 rispetto ai suini, consente di superare alcune criticità quali la mancanza di disposizioni sanzionatorie e l'assenza dell'obbligo da parte dei detentori dei macelli di registrare, nell'apposita sezione della Banca dati (BDN), le partite dei suini macellati presso le loro strutture. In merito a quest'ultimo argomento si segnala che la sezione dedicata al macelli è già esistente nella BDN ma, ad oggi, la registrazione dell'informazione circa lo scarico delle partite di animali macellati è su base volontaria. Con il provvedimento proposto si introduce, alla luce delle norme sulla sicurezza alimentare, l'obbligatorietà della registrazione dell'informazione per consentire la tracciabilità delle partite di suini macellati rispetto ai controlli effettuati sulle loro carni, prime che le stesse siano destinate al consumo umano.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Il presente intervento concernente "Attuazione della direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini" è stato predisposto in considerazione della delega conferita dall'articolo 1 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) al Governo e finalizzata al recepimento nell'ordinamento nazionale delle direttive comunitarie contenute negli allegati della predetta legge, tra le quali figura anche la predetta direttiva. Il presente intervento contiene norme afferenti al sistema di identificazione e di registrazione dei suini e interviene su una materia già disciplinata a livello comunitario dalla direttiva del Consiglio 92/102/CEE (relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali) recepita nell'ordinamento nazionale con D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317, più volte oggetto di modifiche ed integrazioni. In particolare, esso è volto alla armonizzazione e all'implementazione del sistema di identificazione e di registrazione degli animali appartenenti alla specie dei suini, già istituito con il D.P.R. N. 317/1992, in modo da poter ricostruire rapidamente ed accuratamente le movimentazioni dei suddetti animali, anche al fine di ottenere un efficace scambio di informazioni, sia all'interno del singolo Stato membro che tra le Autorità degli stati membri, essendo ciò funzionale alla prevenzione, al controllo ed alla eradicazione delle malattie, nonché a garantire la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

I destinatari dell'intervento regolatorio sono il Ministero della salute, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, i Servizi veterinari delle AA.SS.LL., gli allevatori di suini, i macellatori, nonché tutti coloro che detengono, anche temporaneamente, i suini, al fine di fornire informazioni ai soggetti coinvolti ed



interessati nei controlli di animali vivi provenienti e verso gli Stati Membri e i Paesi terzi, facilitandone così l'effettuazione.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

In fase di istruttoria dell'intervento regolatorio sono state sentite, in occasione di appositi tavoli tecnici di coordinamento istituiti presso il Ministero, le associazioni di categoria, i rappresentanti delle Regioni e Province Autonome, i Presidenti dei servizi veterinari ufficiali.

L'intervento regolatorio, predisposto in base alla delega conferita al Governo dalla legge 7 luglio 2009, n. 88, poiché fa parte dell'Allegato B, sarà sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché al parere della Conferenza Stato-Regioni.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

La valutazione dell'opzione di non intervento comporterebbe una violazione degli obblighi comunitari e la apertura di una procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana

SEZIONE 4 - VALUTAZIONI DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

L'Amministrazione non ha preso in considerazione opzioni alternative nel merito in quanto nel corso delle consultazioni tutte le parti hanno concordato in ordine all'opzione prescelta, la quale, inoltre, recepisce pedissequamente quanto descritto nella direttiva comunitaria e le Amministrazioni coinvolte hanno ritenuto equa la quantificazione sanzionatoria e la loro applicazione.

Si è quindi intervenuto con una fonte di norma primaria (decreto legislativo), in quanto sarebbe stata insufficiente qualsiasi altra opzione di natura giuridica.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti

Il metodo di analisi applicato a livello europeo per la misurazione degli effetti dell'intervento regolatorio, che si configura come normativa specifica e quindi più idonea allo scopo di tutelare maggiormente la salute animale ed umana, nonché di salvaguardare la zootecnia, comporta il superamento del sistema di identificazione e di registrazione degli animali appartenenti alla specie dei suini, già istituito con il più volte citato D.P.R. n. 317/1992, al fine di poter ricostruire rapidamente ed accuratamente le movimentazioni dei suddetti animali, anche al fine di ottenere un efficace scambio di informazioni, sia all'interno del singolo Stato membro che tra le autorità degli Stati membri, essendo ciò funzionale alla prevenzione, al controllo ed alla eradicazione delle malattie, nonché a garantire la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica.



B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta

I vantaggi connessi all'attuazione dell'intervento regolatorio sono riconducibili alla armonizzazione e all'implementazione del sistema di identificazione e di registrazione degli animali appartenenti alla specie dei suini, già istituito con il più volte citato D.P.R. n. 317/1992, al fine di poter ricostruire rapidamente ed accuratamente le movimentazioni dei suddetti animali, anche al fine di ottenere un efficace scambio di informazioni, sia all'interno del singolo Stato membro che tra le autorità degli Stati membri, essendo ciò funzionale alla prevenzione, al controllo ed alla eradicazione delle malattie, nonché a garantire la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica. Inoltre, per i detentori di strutture di macellazione l'introduzione dell'obbligatorietà della registrazione delle partite di suini macellate presso le loro strutture comporta per le Amministrazioni coinvolte il vantaggio di usufruire di maggiori informazioni e, di conseguenza, di poter effettuare controlli semplificati nei macelli, con un più elevato livello di garanzie per la sanità animale e la sicurezza alimentare dei consumatori. Infine, per i macellatori l'adempimento in parola consentirà una notevole riduzione di spesa circa i materiali ed il personale utilizzati ai fini dei controlli sulle carni. Il presente intervento regolatorio non comporta eventuali svantaggi.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti

Il presente intervento regolatorio prevede una serie di obblighi a carico dei destinatari diretti ed indiretti: l'obbligo delle aziende a registrarsi nell'elenco informatizzato tenuto dal Servizio veterinario della Unità sanitaria Locale competente per territorio, individuato quale autorità competente alla tenuta/aggiornamento dello stesso, che deve essere altresì tenuto aggiornato nella Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero della salute, istituita presso il Centro Servizi Nazionale (CSN) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise "G. Caporale" con decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196; l'obbligo per il detentore degli animali della tenuta di un registro cartaceo o informatizzato, con caratteristiche specifiche, da mettere a disposizione dell'autorità competente per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla data della prima annotazione, su cui riportare precise informazioni, quali ad esempio il numero di animali presenti nell'azienda, con l'indicazione del relativo marchio di identificazione e della categoria, le movimentazioni, con l'indicazione del numero di animali interessati a ogni operazione di entrata e di uscita; specificando la loro origine e/o la loro destinazione, nonché la data delle movimentazioni stesse; l'obbligo per i detentori di identificare gli animali entro il settantesimo giorno di vita ed in ogni caso prima di lasciare l'azienda nella quale sono nati, mediante l'esecuzione, su ognuno di essi, di un tatuaggio sulla parte interna del padiglione auricolare sinistro recante il codice identificativo dell'azienda di nascita o dell'azienda di prima destinazione per gli animali importati da Paesi terzi e destinati a rimanere sul territorio nazionale. Tali azioni si rendono strettamente necessarie e non aggravano in alcun modo dal punto di vista organizzativo od economico, le strutture che vi sono preposte in quanto perseguono un interesse collettivo alla salute e al benessere animale, a migliori condizioni sanitarie destinate ad avere in impatto ambientale positivo.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate



Non si è proceduto ad alcuna comparazione nel merito in quanto, le Amministrazioni coinvolte hanno concordato all'unanimità in ordine all'adozione dell'intervento regolatorio, considerando anche che esso, nel recepire la direttiva comunitaria 2008/71/CE, adempie ad obblighi comunitari.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio

Vista la natura e l'obiettivo della nuova regolamentazione non risultano fattori o condizioni che possono incidere sulla disciplina in oggetto. L'intervento regolatorio non prevede costi aggiuntivi né oneri finanziari a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti, le strutture preposte, destinatarie del provvedimento, provvedono all'attuazione dell'intervento regolatorio con le risorse e gli strumenti già esistenti a legislazione vigente. Allo stato non è possibile prevedere un'incidenza negativa o peggiorativa sugli effetti vantaggiosi della nuova disciplina, da parte di misure di politica economica e finanziaria, né da parte di altri fattori.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

L'intervento normativo è teso a garantire il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la competitività del Paese, considerato che la mancata osservanza delle norme dettate dalla direttiva in questione potrebbe determinare un effetto distorsivo della concorrenza nell'ambito del mercato unico, nonché una forte limitazione delle esportazioni dei prodotti europei verso i Paesi terzi.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetto responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto

Il Ministero della salute -Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario-, le regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, i Servizi veterinari delle AA.SS.LL, gli allevatori di suini, i macellatori, nonché tutti coloro che detengono, anche temporaneamente, i suini, al fine di fornire informazioni ai soggetti coinvolti ed interessati nei controlli di animali vivi provenienti e verso gli Stati membri e i paesi Terzi, facilitandone così l'effettuazione. I detentori degli animali mettono a disposizione dell'autorità competente le informazioni sull'origine, l'identificazione e la destinazione degli animali posseduti, detenuti, trasportati, commercializzati tramite registrazione delle stesse nella BDN conformemente a quanto descritto nell'Allegato I, paragrafi 3 e 4. I detentori di animali che devono essere trasferiti da o verso un mercato o un centro di raccolta, o qualsiasi altra destinazione, devono provvedere affinché tutti gli animali siano scortati dal modello IV di cui all'articolo 10 del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 così come modificato dal D.M. 16 maggio 2007; copia di tale modello, che deve riportare sempre l'identificazione degli animali, va consegnata, oltre che al servizio veterinario competente sulle strutture zootecniche di partenza e di destinazione, anche all'operatore che temporaneamente è detentore degli animali presso i mercati e i centri di raccolta. Infine, su richiesta dell'associazione interessata, il Ministero della salute avvia la procedura comunitaria per l'autorizzazione di un sistema di



registrazione basata sull'identificazione individuale per i riproduttori di razza pura o ibridi, iscritti rispettivamente al Libro Genealogico ed al Registro degli Ibridi di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, purchè tale sistema offra garanzie equivalenti di rintracciabilità degli animali pari a quelle del registro aziendale di carico e scarico

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Non sono previsti particolari azioni per la pubblicità, rispetto alle ordinarie forme di informazione sul sito istituzionale e alla pubblicazione del decreto legislativo in Gazzetta Ufficiale

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il Ministero della salute, Direzione generale della sanità animale e farmaco veterinario, le regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Aziende Sanitarie Locali e i relativi servizi veterinari programmano, sulla base di un'analisi del rischio, l'esecuzione di controlli atti a verificare l'applicazione del presente intervento. Il programma annuale dei controlli riguarda almeno l'1% del totale delle aziende suinicole presenti nel territorio di competenza. Le predette autorità competenti ad eseguire i controlli si avvalgono della *check list* di cui all'Allegato III del presente intervento; le informazioni riguardanti i controlli sono registrate nella BDN. Infine, relativamente agli animali provenienti da altri Stati membri, il Ministero della salute, ai fini dell'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 11 del decreto legislativo del 30 gennaio 1993, n. 28, può chiedere, in attuazione del capo II del decreto legislativo del 30 gennaio 1993, n. 27, ogni informazione utile riguardante gli animali, il loro allevamento d'origine, nonché la movimentazione degli stessi.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Il Ministero della salute provvederà a modificare gli allegati del presente intervento regolatorio, per tener conto di esigenze di carattere sanitario e modifiche normative anche comunitarie.

A cura del Ministero della salute verrà elaborata la prescritta VIR con cadenza biennale, nella quale verrà rilevato il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissi. Dopo tale verifica si valuterà a livello europeo se intervenire successivamente con modifiche di ordine tecnico.

